



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente  
Settore tecnico  
U.O. Tutela del Suolo

Via Mantova, 16 - 38100 Trento  
Tel. 0461/497758 - Fax 236574  
e.mail: rifiuti.appa@provincia.tn.it

Trento, 28 MAG 2007  
Prot. n. 1948/07-U221

Spettabile  
Lavoro e Servizi Valsugana  
Società Cooperativa  
Loc. Lagarine n. 11  
38050 SCURELLE TN

### RACCOMANDATA A. R.

OGGETTO: **ditta Lavoro e Servizi Valsugana Società Cooperativa**, con sede legale in loc. Lagarine n. 11 – Scurelle (TN)

- Articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Articolo 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1 – 41/II/legisl. e s.m.

Autorizzazione all'attività di stoccaggio provvisorio (operazioni di smaltimento D15 e di recupero R13) di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi in loc. Lagarine n. 11 – Scurelle (TN).  
Rinnovo e variazione compagine sociale

### PREMESSA

Con provvedimento prot. n. 1713/02-U221 di data 3 giugno 2002 è stata rinnovata alla società cooperativa Lavoro e Servizi Valsugana s.c.ar.l. l'autorizzazione già rilasciata ai sensi dell'articolo 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/leg. e successive modifiche ed integrazioni, alla gestione di un impianto per lo stoccaggio provvisorio (operazioni di smaltimento D15 e di recupero R13) di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi presso la sede di Scurelle in loc. Lagarine n. 11.

Con successivi provvedimenti prott. n. 365/06-U221 di data 8 febbraio 2006 e n. 689/07-U221 di data 1 marzo 2007, si è provveduto all'aggiornamento dei codici C.E.R. dei rifiuti per i quali la ditta è autorizzata allo stoccaggio provvisorio, ai sensi della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, e della Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, in base a quanto stabilito dalla Decisione della Commissione della Comunità Europea del 3 maggio 2000 n. 2000/532/ CE, così come modificata dalle

Decisioni della medesima Commissione del 16 gennaio 2001 n. 2001/118/CE e del 22 gennaio 2001 n. 2001/119/CE nonché del Consiglio della Comunità Europea del 23 luglio 2001 n. 2001/573/CE.

In data 25 ottobre 2006 la ditta Lavoro e Servizi Valsugana Società Cooperativa ha presentato la domanda di rinnovo della citata autorizzazione, in scadenza il 31 maggio 2007, dichiarando che dal punto di vista tecnico nulla è variato rispetto a quanto precedentemente autorizzato.

Nella stessa domanda viene invece comunicata la variazione della compagine sociale con l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione di due nuovi soci, il sig. Minute Claudio, in sostituzione del sig. Osti Mirco e in qualità di vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, e il sig. Fante Matteo in sostituzione del sig. Gasperetti Flavio.



### IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

**VISTA** l'autorizzazione prot. n. 1713/02-U221 di data 3 giugno 2002, rilasciata alla ditta Lavoro e Servizi Valsugana s.c.ar.l. con sede legale, amministrativa e operativa a Scurelle in località Lagarine n. 11, per l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio (operazioni di smaltimento D15 e di recupero R13) di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi;

**VISTI** i successivi atti prot. n. 365/06-U221 di data 8 febbraio 2006 e n. 689/07-U221 di data 1 marzo 2007, con i quali l'autorizzazione sopra richiamata è stata aggiornata, per quanto riguarda la codifica CER, al nuovo elenco europeo dei rifiuti introdotto ai sensi della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, e della Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, in base a quanto stabilito dalla Decisione della Commissione della Comunità Europea del 3 maggio 2000 n. 2000/532/CE, così come modificata dalle Decisioni della medesima Commissione del 16 gennaio 2001 n. 2001/118/CE e del 22 gennaio 2001 n. 2001/119/CE nonché del Consiglio della Comunità Europea del 23 luglio 2001 n. 2001/573/CE;

**VISTA** la domanda prot. U.O. tutela del suolo n. 3848 di data 25 ottobre 2006 presentata dalla ditta Lavoro e Servizi Valsugana Società Cooperativa, rappresentata legalmente dal sig. Cescato Renzo nato a Borgo Valsugana il 5 luglio 1957, con la quale viene comunicata la variazione della compagine sociale e richiesto il rinnovo dell'autorizzazione sovra citata, dichiarando che dal punto di vista tecnico nulla è variato rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

**CONSIDERATO** che le tipologie dei rifiuti, i quantitativi e le modalità tecniche di stoccaggio restano invariate rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento di cui sopra e in particolare che l'impianto è così organizzato;

SETTORE A (platea sotto tettoia):

n. 2 cisterne da 12 mc per rifiuti liquidi;

n. 4 container scarrabili da 25 mc per rifiuti solidi;

L'area adibita a deposito di container può essere, in parte o totalmente, utilizzata per lo stoccaggio di rifiuti solidi adeguatamente imballati;

SETTORE B (capannone):

stoccaggio di rifiuti solidi adeguatamente imballati per un volume di 15 mc. e stoccaggio di rifiuti liquidi dotato di un bacino di contenimento della capacità di 18,6 mc che consente un deposito di rifiuti complessivamente pari a 55 mc.

**SETTORE C** (piattaforma sotto tettoia):

n. 15 container scarrabili di capacità massima di 30 mc

**SETTORE D** (piattaforma sotto tettoia)

Big bags, fusti da 200 litri in acciaio e in PE e cisternette da 1 mc. tutti posti su pallets posizionabili su 2 strati, per un quantitativo massimo stoccabile di 126 pallets (63 per strato) e per un volume complessivo di 126 mc.

**VISTA** la deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti istituita presso il Servizio Protezione Ambiente e recante "disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti" in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la quale stabilisce tra l'altro che per l'esercizio di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria fissa di € 25.822,84 (Lire 50.000.000.=), mentre per lo stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti ex tossico-nocivi tale garanzia viene fissata in € 154,93 (Lire 300.000.= per mc. di capacità dell'impianto);

**VISTE** le fidejussioni bancarie di data 16 agosto 1993 per l'ammontare di Lire 50.000.000 (cinquantamiloni) e di data 20 maggio 1997 per l'ammontare di Lire 15.000.000 (quindicimiloni) emesse dalla Cassa Rurale di Strigno e Spera a copertura dell'attività di stoccaggio provvisorio rispettivamente di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, esercitata dalla ditta Lavoro e Servizi Valsugana scarl;

**VISTE** le appendici fideiussorie prot. n. 00/41000/10 e 00/41000/41, entrambe di data 2 gennaio 2007, rispettivamente delle sopra richiamate fidejussioni bancarie di data 16 agosto 1993 e di data 20 maggio 1997;

**VISTO** il parere del Direttore dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente prot. n. 101/07-U225 di data 17 gennaio 2007 dal quale risulta che gli atti di fideiussione sopra citati risultano conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazione della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001 e in ultimo dalla n. 3561 del 28 dicembre 2001;

**VISTA** la documentazione integrativa prodotta dalla ditta con prot. U.O. tutela del suolo n. 4292 di data 1 dicembre 2006, tra cui la dichiarazione resa dal legale rappresentante, che nel corso della gestione in scadenza non si sono mai verificati incidenti per quanto concerne l'attività autorizzata, tali da rendere necessaria l'attivazione delle garanzie finanziarie prestate a copertura delle attività autorizzate;

**VISTO** il parere favorevole di natura igienico – sanitaria prot. n. 6.04/484/02 di data 12 marzo 2002 rilasciato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Unità Operativa Prevenzione Ambientale, ai sensi del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U.L.L.S.S.) e della L.P. n. 10/93, ai fini della usufruibilità del sito destinato all'attività di stoccaggio della ditta Lavoro e Servizi Valsugana scarl;

**RITENUTO** che la domanda di rinnovo presentata dalla ditta Lavoro e Servizi Valsugana Società Cooperativa non sia in contrasto con il suddetto parere;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Provinciale 5 ottobre 2001, n. 2538 che ha disposto l'inserimento dell'impianto di stoccaggio della ditta Lavoro e Servizi Valsugana Società Cooperativa nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, approvando la relativa

modifica con effetti urbanistici ai sensi dell'articolo 66 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

**ESAMINATI** gli atti istruttori, in particolare la documentazione relativa all'idoneità tecnico - economica della Lavoro e Servizi Valsugana Società Cooperativa con sede a Scurelle in località Lagarine n. 11, e le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi della Legge 15 di data 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'articolo 86 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, da parte di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione;

**RITENUTO** di poter procedere al rinnovo autorizzatorio richiesto dalla ditta Lavoro e Servizi Valsugana Società Cooperativa;

**VISTI** gli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26/01/1987 n. 1-41/Lgs e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** il combinato disposto di cui all'articolo 64 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e all'articolo 1, lett. a), della L.P. 11/95 che demanda le funzioni autorizzatorie di cui all'articolo 84 del citato T.U.L.P., all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente e, per effetto del provvedimento di delega del Direttore dell'Agenzia, al Dirigente del Settore tecnico;

**VISTO** il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";

**VISTA** la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 3499 di data 20 dicembre 2003, recante "Approvazione delle direttive per la corretta gestione dei rifiuti sanitari";

**VISTO** il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, nonché i relativi aggiornamenti approvati con delibere della Giunta provinciale n. 4526 di data 9 maggio 1997, n. 1974 di data 9 agosto 2002 e n. 1730 di data 18 agosto 2006, nonché i relativi seguenti stralci:

1. deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004 recante "Artt. 65 e 66 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Approvazione del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti – stralcio relativo ai rifiuti pericolosi";
2. deliberazione della Giunta Provinciale n. 1799 di data 6 agosto 2004 recante "Artt. 65 e 66 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Aggiornamento del Programma provinciale, per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e PCT";

## DISPONE

### ART. 1

L'autorizzazione prot. n. 1713/06-U221 di data 3 giugno 2002, così come aggiornata con successivi provvedimenti prot. n. 365/06-U221 di data 8 febbraio 2006 e n. 689/07-U221 di data 1 marzo 2007, rilasciata alla ditta Lavoro e Servizi Valsugana Società Cooperativa di Scurelle, con sede in località Lagarine n. 11, rappresentata legalmente dal sig. Cescato Renzo nato a Borgo Valsugana il 5 luglio 1957, per l'esercizio della attività di stoccaggio provvisorio (operazioni di smaltimento D15 e di recupero R13) dei rifiuti urbani, speciali non pericolosi e speciali pericolosi elencati nella sottostante tabella, è rinnovata fino al **31 maggio 2017**.

La presente autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta della Ditta, previa presentazione di apposita domanda almeno 180 (centottanta) prima della sua scadenza, in conformità delle disposizioni di legge.

C.E.R.	DEFINIZIONE
01	RIFIUTI PROVENIENTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI <u>con l'esclusione dei codici CER:</u> <u>02 01 02 "scarti di tessuti animali"</u> <u>02 01 06 "feci animali, urine e letame, (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito"</u>
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE <u>con l'esclusione dei rifiuti pericolosi</u>
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19) <u>con l'esclusione del codice CER 13 04 03* "altri oli di sentina di navigazione"</u>
14	SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE 07 E 08)
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO <u>con l'esclusione dei codici CER:</u> <u>16 01 04* "veicoli fuori uso"</u> <u>16 04 01* "munizioni di scarto"</u> <u>16 04 02* "fuochi artificiali di scarto"</u> <u>16 04 03* "altri esplosivi di scarto"</u>
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) <u>con l'esclusione dei codici CER 17 05 00 "terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio"</u>
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO) <u>con l'esclusione dei codici CER:</u> <u>18 01 02 "parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)"</u> <u>18 01 03* "rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni"</u> <u>18 02 02* "rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni"</u>
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI (INCLUSI I RIFIUTI

